APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 1 (Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara)

Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara

In esecuzione delle disposizioni del Capitolo III della Convenzione sugli Accordi generali di Santa Margherita, stipulata a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno S.C.S., il Governo del Regno d'Italia ha designato a propri delegati nella Commissione per la sistemazione degli interessi patrimoniali della Provincia, dei Distretti, dei Comuni e degli altri Enti morali locali di diritto pubblico della ex Provincia di Dalmazia i signori comm. Eligio Smirich, comm. dott. Giovanni Lubin e consigliere Jercovich ed il Governo del Regno S.C.S. ha designato i signori dottor Stefano Metlicic, dott. Milorad Medini e dott. Giuseppe Cortellazzo-Jablanovic.

Attenendosi ai principi fissati nell'art. 22 della Convenzione sugli Accordi generali di Santa Margherita, ed in quanto i rapporti fra, il Comune di Zara, nella sua primiera circoscrizione, e quelle frazioni di esso, che furono attribuite al Regno S.C.S., non sono gia' regolati da quella Convenzione (proprieta' delle singole frazioni, diritti di pascolo e taglio di legna, proprieta' immobiliare comune, fondazioni ed archivi), la Commissione ha conchiuso e concordato:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 22 n. 2 comma 4 della Convenzione sugli Accordi generali di Santa Margherita si stabilisce che le attivita' e le passivita' della frazione di Diclo dell'ex Comune politico di Zara spettano per 26,6 per cento al Regno d'Italia e per 73,4 per cento al Regno S.C.S.

Di conformita' si accerta che il debito delle frazioni del preesistito Comune politico di Zara, le quali ora appartengono allo Stato S.C.S., verso il fondo comune ammontava il giorno 10 marzo 1923, quando esso ai sensi dell'articolo 22, n. 2 della Convenzione sugli Accordi generali di Santa Margherita cesso' di funzionare, a lire italiane 49.605,67 (lire quarantanovemilaseicentocinque e sessantasette centesimi), (allegato: prospetto I), e

quindi il Governo S.C.S. paghera' tale importo al Governo del Regno d'Italia a tacitazione del detto debito.

Si accerta del pari, che il numerario in corone austro-ungariche non stampigliate, che nell'importo di corone 230.301,75 (duecentotrentamilatrecentouno e settantacinque centesimi) si trovarono il giorno 10 marzo 1923 nella Cassa del comune di Zara e che derivano da introiti incassati e non dispendiati delle frazioni comunali passate allo Stato S.C.S., nelle quali fino a tale giorno la corona austro-ungarica non stampigliata era l'unico mezzo legale di pagamento, spetta per intero allo Stato S.C.S.; in conformita', il Governo del Regno d'Italia, effettuato il cambio di tale contante a sensi dell'Accordo 18 luglio 1925, firmato a Roma, tratterra' tutto il numerario che avra' ottenuto in sostituzione, a diffalco del debito in lire italiane contemplato dal comma precedente.

Si allega ad II il prospetto dello stato delle attivita' e passivita' emerse alla chiusa del 10 marzo 1923 per le frazioni che precedentemente appartenevano al Comune di Zara e sono state ammesse al Regno S.C.S.

I prospetti comulativi ad I e II, firmati da tutti i Delegati, dimostrano in quale misura cada a carico delle singole frazioni il debito indicato al comma 2, in quale misura competa alle stesse il contante in corone austro-ungariche indicato al comma 3, rispettivamente il numerario che ne sara' stato ottenuto in sostituzione, e a quanto ammontino le loro complessive attivita' e passivita'. Il Comune di Zara, in quanto non lo abbia gia' fatto, rimettera' ai Comuni dello Stato S.C.S. ai quali appartengono ora quelle frazioni, speciali prospetti degli introiti e dei crediti, da realizzarsi, come e' prescritto dall'articolo 22, n. 2 della Convenzione sugli Accordi Generali di Santa Margherita.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione sulla ripartizione del patrimonio del preesistito comune politico di Zara
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-sulla-ripartizione-del-patrimonio-del-preesistit-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it